

Ordinanza

sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi

(Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 14 maggio 2014¹ sugli atterraggi esterni è modificata come segue:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati.

² Per atterraggio esterno si intende il decollo o l'atterraggio fuori degli aerodromi, nonché l'imbarco o lo sbarco di persone o cose fuori degli aerodromi quando l'aeromobile non ha contatto col suolo.

³ La presente ordinanza si applica a:

- a. aeromobili nazionali con occupanti, sempreché non immatricolati militarmente o non impiegati a fini militari;
- b. aeromobili stranieri con occupanti, sempreché non impiegati a fini militari.

⁴ La presente ordinanza non si applica a decolli da e atterraggi su aree d'atterraggio in montagna; a queste si applicano l'articolo 8 capoversi 3–5 LNA e l'articolo 54 dell'ordinanza del 23 novembre 1994² sull'infrastruttura aeronautica (OSIA).

⁵ Agli atterraggi esterni nell'ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche si applicano solo gli articoli 18 e 19 capoverso 1 indipendentemente dal fatto che tali manifestazioni siano o meno soggette ad autorizzazione. Per il resto si applicano gli articoli 85–91 dell'ordinanza del 14 novembre 1973³ sulla navigazione aerea (ONA).

¹ RS 748.132.3

² RS 748.131.1

³ RS 748.01

Art. 2 cpv. g e h

- g. aree d'atterraggio d'ospedale: aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali che dispongono di un servizio di pronto soccorso;
- h. aree d'atterraggio per operazioni di soccorso: aree d'atterraggio per salvataggi e recuperi, in particolare presso infrastrutture di trasporto o aree industriali.

Art. 7 cpv. 4

⁴ Per le autorizzazioni per elicotteri di Stato stranieri vengono consultati i Comuni di ubicazione e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

Art. 18

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 19 cpv. 1 Frase introduttiva

¹ Fatto salvo il capoverso 3 e gli articoli 26, 28 e 38a, gli atterraggi esterni sono vietati nelle seguenti zone:

Art. 25 lett. d

- d. nel raggio di 100 m attorno agli assembramenti di persone all'aperto;

Art. 26 Rubrica e cpv. 1 lett. d e I^{bis}

Autorizzazioni per atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine e nelle zone protette

¹ Nell'ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo, l'UFAC può autorizzare atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine nei seguenti casi:

- d. interruzione delle vie di comunicazione pubbliche.

^{2bis} Con un'autorizzazione di cui al capoverso 1, esso può autorizzare atterraggi esterni in zone protette previa consultazione dell'UFAM e dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) (art. 19 cpv. 1).

Art. 32 lett. f

- f. nel raggio di 100 m attorno agli assembramenti di persone all'aperto;

Art. 33 cpv. 1 lett. b

¹ Nella presente ordinanza sono considerati voli d'istruzione:

- b. voli d'addestramento che hanno luogo:
 - 1. in presenza di una persona abilitata all'istruzione o;

2. per il mantenimento di autorizzazioni, in particolare per voli notturni, voli con visori notturni, voli con il verricello e voli per il trasporto di persone come carico esterno;

Art. 34 cpv. 1 lett. e

- e. nel raggio di 100 m attorno agli assembramenti di persone all'aperto;

Art. 35 cpv. 1

¹ Gli atterraggi esterni nell'ambito di voli d'istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o della polizia sono ammessi di domenica e nei giorni festivi, dalle 22.00 alle 6.00 e nelle zone residenziali, soltanto se altrimenti l'istruzione sarebbe ostacolata in modo sproporzionato.

Art. 38 cpv. 2

² Atterraggi esterni su aree d'atterraggio d'ospedale e aree d'atterraggio per operazioni di soccorso, necessari per motivi medici, non necessitano di alcuna autorizzazione secondo la presente ordinanza; gli atterraggi esterni per emergenze mediche sono ammessi senza restrizioni temporali.

Titolo prima dell'art. 38a

Sezione 3: Atterraggi esterni con aeromobili di Stato stranieri in zone protette

Inserire prima del titolo del titolo 4

Art. 38a

Previa consultazione dell'UFAM, dell'ARE e del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), l'UFAC può autorizzare atterraggi esterni in zone protette con aeromobili di Stato stranieri (art. 19 cpv. 1), sempreché siano necessari per motivi diplomatici o di rappresentanza.

Art. 39 cpv. 2 lett. c e d e cpv. 3 lett. d

² Sono ammesse infrastrutture minori, in particolare:

- c. piccole superfici d'atterraggio con rivestimento duro, ma non impermeabilizzate, segnatamente quelle con grigliato erboso in calcestruzzo;
- d. lievi modifiche del terreno.

³ Non sono ammessi in particolare:

- d. *Abrogato*

Titolo prima dell'art. 41a

Titolo 4a: Aree d'atterraggio d'ospedale e aree d'atterraggio per operazioni di soccorso

Art. 41a Categorizzazione delle aree d'atterraggio d'ospedale

¹ Le aree d'atterraggio d'ospedale sono suddivise in due categorie:

- a. *categoria speciale*: le aree d'atterraggio d'ospedale dei centri politraumatologici secondo l'elenco della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) o le aree d'atterraggio d'ospedale con una media di più di 200 movimenti di volo negli ultimi cinque anni;
- b. *categoria normale*: le restanti aree d'atterraggio d'ospedale.

² Alle aree d'atterraggio d'ospedale della categoria normale dotate di procedure di volo strumentale si applicano le disposizioni della presente ordinanza relative alle aree d'atterraggio d'ospedale della categoria speciale. L'UFAC tiene conto della loro importanza secondaria nella prassi e nella direttiva di cui all'articolo 41d.

Art. 41b Autorizzazione edilizia e obbligo di pianificare

¹ L'obbligo di ottenere un'autorizzazione edilizia per le aree d'atterraggio d'ospedale e le aree d'atterraggio per operazioni di soccorso è retto dall'articolo 22 capoverso 1 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT)⁴ e dalle relative disposizioni d'esecuzione cantonali.

² Un eventuale obbligo di pianificare è retto dall'articolo 2 LPT e dal diritto cantonale.

³ Nell'ambito della procedura di autorizzazione edilizia e di pianificazione devono essere presi in considerazione soprattutto gli interessi della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

Art. 41c Procedura e consultazione dell'UFAC

¹ L'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia consulta l'UFAC prima di decidere in merito alla costruzione, modifica o risanamento di un'area d'atterraggio d'ospedale della categoria speciale.

² L'UFAC effettua un esame specifico dal profilo della navigazione aerea e ne espone il risultato e le condizioni richieste in un parere all'attenzione dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia.

³ L'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia trasmette l'autorizzazione edilizia all'UFAC.

Art. 41d Esigenze specifiche della navigazione aerea

¹ Alle aree d'atterraggio d'ospedale della categoria speciale si applicano le norme e le raccomandazioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI)

che figurano nell'allegato 14 volume I e II della Convenzione del 7 dicembre 1944⁵ relativa all'aviazione civile internazionale. Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell'articolo 38 della Convenzione.

² L'UFAC emana una direttiva per attuare le prescrizioni di cui al capoverso 1.

³ Se la direttiva è rispettata, si può presumere che i requisiti stabiliti dalle prescrizioni di cui al capoverso 1 siano soddisfatti.

⁴ Chi deroga alla direttiva è tenuto a provare all'UFAC che i requisiti sono soddisfatti in altro modo.

Art. 41e Autorizzazione per procedura di volo strumentale

¹ Una procedura di volo strumentale può essere introdotta solo con l'autorizzazione dell'UFAC. Una tale procedura deve sempre contenere un segmento finale VFR.

² L'UFAC rilascia l'autorizzazione su domanda del gestore d'ospedale, se quest'ultimo dimostra che la sicurezza aerea è garantita.

Art. 41f Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli

Il gestore di un ospedale dotato di un'area d'atterraggio della categoria speciale deve presentare un catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli di cui all'articolo 62 OSIA⁶.

Art. 41g Pubblicazioni aeronautiche

¹ I gestori degli ospedali dotati di aree d'atterraggio della categoria speciale sono responsabili della pubblicazione delle relative informazioni nel Manuale d'informazione aeronautica⁷.

² La pubblicazione deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 15 alla Convenzione del 7 dicembre 1944⁸ relativa all'aviazione civile internazionale. Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell'articolo 38 della Convenzione.

Art. 43 Direttiva

D'intesa con l'UFAM e l'ARE, l'UFAC fissa in una direttiva i principi per l'esecuzione della presente ordinanza, in particolare degli articoli 10 capoverso 1, 16 capoverso 3, 28, 29, 39 capoverso 4 e del titolo 4a.

⁵ RS 0.748.0

⁶ RS 748.131.1

⁷ Il Manuale d'informazione aeronautica (Aeronautical Information Publication, AIP) è edito da Skyguide e può essere ottenuto in abbonamento: Skyguide AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf, www.skyguide.ch > Dienstleistungen > Luftfahrtinformationsdienste.

⁸ RS 0.748.0

Art. 46a Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Le aree d'atterraggio d'ospedale della categoria speciale devono soddisfare le esigenze specifiche della navigazione aerea di cui all'articolo 41*d* al più tardi 5 anni dopo l'entrata in vigore della modifica del... .

² Su richiesta del gestore d'ospedale, l'UFAC può prorogare adeguatamente il termine, ma per un massimo di ulteriori 3 anni, sempreché l'area d'atterraggio d'ospedale debba essere adeguata alle nuove disposizioni nell'ambito di un grande progetto di costruzione.

II

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 7 novembre 2007⁹ sui parchi d'importanza nazionale

Art. 17 cpv. 1 lett. c

¹ Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso:

- c. il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, salvo se vi è un'autorizzazione secondo gli articoli 19 capoverso 3 lettera a, 26 capoverso 2^{bis}, 28 capoverso 1 o 38*a* dell'ordinanza del 14 maggio 2014¹⁰ sugli atterraggi esterni.

2. Ordinanza del 14 novembre 1973¹¹ sulla navigazione aerea

Art. 86 cpv. 3

Gli articoli 18 e 19 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 maggio 2014¹² sugli atterraggi esterni si applicano agli atterraggi esterni nell'ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche.

3. Ordinanza del 23 novembre 1994¹³ sull'infrastruttura aeronautica

Art. 56

Abrogato

4. Ordinanza del 30 settembre 1991¹⁴ sulle bandite federali

Art. 5 cpv. 1 lett. f

¹ Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali:

- ⁹ RS 451.36
- ¹⁰ RS 748.132.3
- ¹¹ RS 748.01
- ¹² RS 748.132.3
- ¹³ RS 748.131.1
- ¹⁴ RS 922.31

- f. sono vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell'ambito dell'esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a e b, 26 capoverso 2^{bis}, 28 capoverso 1 nonché 38a dell'ordinanza del 14 maggio 2014¹⁵ sugli atterraggi esterni.

5. Ordinanza del 21 gennaio 1991¹⁶ sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori

Art. 5 cpv. 1 lett. f

¹ Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:

- f. sono vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell'ambito dell'esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a, 26 capoverso 2^{bis}, 28 capoverso 1 nonché 38a dell'ordinanza del 14 maggio 2014¹⁷ sugli atterraggi esterni.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2019.

... 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Ueli Maurer
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

¹⁵ RS 748.132.3

¹⁶ RS 922.32

¹⁷ RS 748.132.3